

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante applicazione, in Spagna, dell'importo integrale del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici

(COM(88) 445 def.)

(Presentata dalla Commissione il 15 settembre 1988)

(88/C 254/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, conformemente all'articolo 102 dell'atto di adesione, l'articolo 79 si applica, per quanto concerne la Spagna, al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici;

considerando che, a causa delle modifiche intervenute dopo l'adesione nei meccanismi d'intervento per le carni bovine e, di conseguenza, dell'applicazione in Spagna, a decorrere dal 6 aprile 1987, dei prezzi comuni in questo settore, è opportuno applicare anche in questo Stato

membro e a decorrere dalla medesima data, l'importo integrale del premio summenzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 6 aprile 1987 al 31 dicembre 1988, l'importo del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici, applicabile in Spagna, è fissato a 25 ECU per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno della presentazione della domanda.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica l'elenco degli Stati di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87

COM(88) 487 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 settembre 1988)

(88/C 254/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 428/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, che instaura un sistema di compensazione dei mancati proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati non firmatari della terza convenzione ACP-CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno completare l'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87 del Con-

siglio, del 9 febbraio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 428/87 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco degli Stati di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87 viene aggiunta la

Repubblica socialista dell'Unione di Birmania

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 3.